



COMUNE DI GALLARATE

Provincia di Varese

**Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo
per la progettazione e l'innovazione.**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo [93, commi da 7-bis a 7-quater](#), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla data dell'entrata in vigore della lg.114/2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.
2. Il Presente Regolamento disciplina, in armonia con il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il CCNL del comparto Regione ed Enti Locali, i casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno del Comune di Gallarate per lo svolgimento delle attività indicate dagli artt. 90 e seguenti del predetto D.L.vo n. 163/2006 e s. m. ed i. e dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95

Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omissso uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$2\% \cdot PE \cdot PC = \text{percentuale da applicare}$$

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione;

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di mera manutenzione.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 3 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

FASE	%	SOTTOFASE	%	RUOLO	%MIN	%MAX
Responsabile unico del procedimento	25%			Rup	60%	100%
				Supporti tecnici RUP	0%	40%
				Supporti Amministrativi Coordinatore e collaboratori	0%	40%
				Verifica Validazione	0%	20%
Progettazione	40%	Preliminare	20%	Progettista firmatario	70%	95%
				Coordinatore sicurezza	0%	5%
				Supporto tecnico	5%	30%

	Definitivo 40%	Progettista firmatario	65%	95%
		Coordinatore sicurezza	0%	5%
		Supporto tecnico	5%	35%
	Esecutivo 40%	Progettista firmatario	60%	90%
		Coordinatore sicurezza	0%	10%
		Supporto tecnico	10%	40%
Esecuzione 30%		D.LL.	60%	80%
		Ufficio direzione	20%	40%
		Coordinatore sicurezza	0%	30%
Collaudo 5%		Collaudatore	0%	100%
		Commissione di collaudo	0%	100%
		Supporto tecnico	0%	20%

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente sentito il Responsabile Unico del Procedimento, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
4. A tal fine, il Dirigente, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce con specifico provvedimento gli incarichi definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al

personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

7. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati.

Articolo 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Verificata la compiuta presenza per quanto concerne i progetti oggetto del presente Regolamento, di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di attuazione sia per la fase progettuale che per la fase realizzativa esecutiva, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo [132 comma 1 lettera e\) del d.lgs. n. 163/2006](#);
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente competente, avviene:
 - a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione

superiore del relativo livello progettuale svolto;

- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
8. Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
 9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/02/2000, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.
4. Il presente Regolamento è revisionato tempestivamente e comunque con decorrenza degli effetti dall'entrata in vigore di innovazioni normative nella materia disciplinata.